

AVVISO

IN RELAZIONE AL DECRETO 17 DEL 12/9/2022 DELLA REGIONE VENETO

RECANTE:

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO
DELL'**EQUIVALENZA** DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO AI TITOLI UNIVERSITARI
DELL'AREA SANITARIA

Si informa che trattasi di un decreto in applicazione a quanto definito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 42/99, che indica:

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](#), allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere **come equivalenti** ai diplomi universitari, di cui all'[articolo 6](#), comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Avuto ben presente quanto sopra, l'articolo 4 dell'avviso in oggetto della presente comunicazione, recita:

1. Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti ai rispettivi diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L. 42/99 per le professioni sanitarie di:

2.

Il Infermiere, infermiere pediatrico e di ostetrica/o di seguito indicati

DM 27/7/2000

Del Decreto Ministeriale citato si riporta il contenuto d'interesse:

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'[art. 6](#), comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, **sono equipollenti**, ai sensi dell'[art. 4](#), comma 1, della [legge 26 febbraio 1999, n. 42](#), al diploma universitario di infermiere di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sez. A - diploma universitario

Sez. B - titoli equipollenti

Infermiere - Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità

Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330

Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162

D.U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341

CONCLUSIONI:

Per quanto sopra rappresentato, considerato la tabella riportata che esprime l'equipollenza dei titoli, chi rientra in questa **non ha alcun bisogno di procedere con la richiesta di cui all'avviso**. In buona sostanza gli infermieri iscritti all'Ordine non devono richiedere l'equivalenza poiché già in possesso ***ope legis*** dell'equipollenza.